

## COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM)  
TEL. (06)8554251/2  
FAX: (06)8414480

SITO INTERNET: [www.interregionale.com](http://www.interregionale.com)

Stagione Sportiva 2008/2009

### Comunicato Ufficiale N°162 del 21/05/2009

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### 1.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Notaio Francesco Riccio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Prof. Antonio Sauro e dal responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari, nella seduta del 20 maggio 2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 1.1.1. CAMPIONATO SERIE D

##### GARA F.C. PRO VASTO - A.S.D. CASOLI DEL 25 GENNAIO 2009.

Il Giudice Sportivo, letti gli atti

Osserva:

nel referto della gara di cui all'oggetto l'Arbitro riferiva:

- che al termine della gara, nel mentre le squadre si **accingevano** a raggiungere il centro del campo per le formalità del **fair play**, l'allenatore della società ospitante, signor Di **Meo** Giuseppe, entrato di corsa sul terreno di gioco, aveva colpito con una testata il calciatore del Casoli, signor Pulcini Marco, facendolo cadere a terra;
- che il gesto aveva scatenato una vera e propria rissa nella quale erano rimasti coinvolti **calciatori** e dirigenti di entrambe le squadre, nonché estranei;
- che, nel corso della rissa, aveva avuto modo di notare che un calciatore del Casoli, da lui non identificato a causa del trambusto, era stato **scaraventato** a terra e colpito con calci al volto e al corpo da un gruppo di cinque o sei persone chiaramente riconducibili alla "F.C. Pro Vasto" in quanto **indossavano** il **giubbotto** della società.

**SEGUE - GARA F.C. PRO VASTO - A.S.D. CASOLI DEL 25 GENNAIO 2009.**

Lo scrivente trasmetteva gli atti alla Procura Federale affinché fossero svolte indagini dirette:

- a) alla identificazione del calciatore colpito;
- b) alla individuazione degli autori della violenza;
- c) all'accertamento della entità delle lesioni subite dall'atleta.

Il 13 maggio 2009 il Procuratore Federale rimetteva al Comitato Interregionale la relazione sui fatti, relazione messa a disposizione dello scrivente in data 15 maggio 2009.

Le risultanze delle indagini effettuate dal collaboratore della Procura Federale, signor Loris Di Vittorio, e, in particolar modo le dichiarazioni rese dal Vice Presidente e dall'allenatore dell'"A.S.D. CASOLI" signori Isaia Di Carlo e Silvio Paolucci, nonché le ammissioni del Presidente della "F.C. Pro Vasto" signor Crisci Domenico e del Dirigente Franco Nardecchia, hanno consentito di ricostruire l'episodio che ne occupa nei seguenti termini: al termine della gara, subito dopo il gesto di violenza posto in essere dall'allenatore della società ospitante iniziò una rissa nel corso della quale un calciatore del Casoli, identificato nella persona di Priore Gaetano Maurizio, fu dapprima colpito con un violento pugno al volto da un addetto alla sicurezza e, subito dopo, raggiunto, mentre si trovava riverso al suolo, da alcuni calci sferratigli da un altro addetto alla sicurezza, riportando una ferita lacero contusa allo zigomo destro giudicata guaribile in dieci giorni s.c..

E' quindi rimasto provato in modo univoco che la violenza in danno del Priore fu esercitata da soggetti legati da rapporto di collaborazione con la "F.C. Pro Vasto", soggetti ai quali era stato affidato, all'interno del recinto di gioco e nell'interesse della stessa società ospitante, il compito di prevenire atti di violenza.

La "F.C. Pro Vasto" va ritenuta pertanto responsabile dell'operato dei suindicati soggetti ai sensi dell'art. 4 del C.G.S..

Tenuto conto della particolare gravità del fatto e della idoneità della violenza esercitata in danno del Priore a cagionare a questi lesioni alla integrità fisica ancora più gravi di quelle effettivamente riportate, ritiene questo Giudice di dovere infliggere alla "F.C. Pro Vasto" la sanzione prevista dall'art. 18, comma 1°, lettera F, C.G.S..

P.Q.M.

infligge alla "F.C. Pro Vasto" la sanzione della squalifica del campo per tre giornate effettive con decorrenza immediata.

**ERRATA CORRIGE C.U. N° 158 DEL 18 MAGGIO 2009**

A rettifica ed integrazione del C.U. di cui in epigrafe:

- rilevato che la sanzione della inibizione temporanea a svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale di cui all'art. 19 comma 1, lett.h), è di competenza degli Organo della Giustizia Sportiva;
- rilevata la estrema gravità dei fatti commessi dal Calciatore Gonnella Marco ( Tesserato Lupa Frascati), gravità evidenziata sul suindicato Comunicato Ufficiale;

Infligge

Al Calciatore Gonnella Marco ( Lupa Frascati ) la sanzione della inibizione, fino al 18 maggio 2014, a svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale, disponendo altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Il Giudice Sportivo  
(Francesco Riccio)

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Interregionale il 21 maggio 2009.**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario  
(Mariano Delogu)